

Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003)

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Capo I

(Disposizioni di carattere finanziario e programmatico)

.....

Art.17

Disposizioni in materia di volontariato e terzo settore

1. È autorizzata l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, per la realizzazione dei piani di aggiornamento dei volontari, al centro servizi del volontariato della Sardegna, già istituito ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2003 un contributo di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale n. 39 del 1993 (UPB S01.017 - Cap. 01045).
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2003 un contributo straordinario di euro 700.000 a favore delle associazioni di cui alla legge regionale n. 39 del 1993 e alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, per la realizzazione di un programma di diffusione della informatica e per il collegamento in rete delle oltre mille associazioni di volontariato operanti in Sardegna (UPB S03.028 - Cap. 03113).
4. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a destinare negli anni 2003, 2004 e 2005 la somma di euro 500.000 annuali per la promozione e la realizzazione di un Consorzio garanzia fidi del terzo settore (UPB S10.041).
5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni no profit della Sardegna, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.